

COMUNICATO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE 26-29 marzo 2001	Pag. 65
NORME CIRCA IL REGIME AMMINISTRATIVO E LE QUESTIONI ECONOMICHE DEI TRIBUNALI REGIONALI E DELL'ATTIVITÀ DI PATROCINIO SVOLTA PRESSO GLI STESSI	» 72
INDICAZIONI PER LA CONCESSIONE DEL "NULLA OSTA" AI LIBRI DI TESTO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PUBBLICA	» 81
NOTA DELLA PRESIDENZA DELLA C.E.I. CIRCA L'ISTRUTTORIA DEI MATRIMONI CONCORDATARI	» 85
DETERMINAZIONE RIGUARDANTE LA CONVERSIONE DA LIRE IN EURO DELLE MISURE PREVISTE DALLA VIGENTE DISCIPLINA DEL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	» 92
NOMINA DI S.E. MONS. ENNIO ANTONELLI ALLA SEDE ARCIVESCOVILE DI FIRENZE	» 93
NOMINA DI S.E. MONS. GIUSEPPE BETORI A SEGRETARIO GENERALE DELLA C.E.I. E VESCOVO TITOLARE DI FALERONE	» 95
NOMINE	» 98

Consiglio Episcopale Permanente

Roma, 26-29 marzo 2001

COMUNICATO DEI LAVORI

Nei lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma dal 26 al 29 marzo, sono stati affrontati diversi temi soprattutto in vista della XLVIII Assemblea Generale della CEI che si terrà a Roma dal 14 al 18 maggio p.v. All'ordine del giorno, infatti, anzitutto l'esame della bozza degli Orientamenti pastorali per il prossimo decennio, da presentare in Assemblea Generale, e la definizione del programma per l'annuale momento assembleare. La riconferma del Card. Camillo Ruini a Presidente della CEI per il prossimo quinquennio e la nomina di S. E. Mons. Ennio Antonelli, dopo sei anni di servizio quale Segretario Generale della CEI, ad Arcivescovo di Firenze hanno dato occasione ad una riflessione sul ruolo stesso della Conferenza Episcopale. I Vescovi si sono soffermati, inoltre, su alcune prospettive dell'impegno dei cattolici nella società italiana. Di grande significato, soprattutto in considerazione degli sviluppi dell'Unione europea, è stato poi l'incontro con il Comitato Esecutivo della COMECE.

1. Gli Orientamenti pastorali e l'Assemblea Generale

La Lettera apostolica *Novo millennio ineunte* costituisce il punto di riferimento della nuova stesura della bozza degli Orientamenti pasto-

rali per il decennio e ha ispirato il dibattito che si è sviluppato attorno ad essa, con puntuali riflessioni sulle urgenze della comunità ecclesiale in Italia. La missionarietà è stata ribadita come scelta essenziale e prioritaria dell'azione pastorale oggi, interpretata nella prospettiva della comunicazione della fede in una società che cambia. Ritraducendo per la situazione culturale ed ecclesiale italiana i contenuti della Lettera apostolica, gli Orientamenti che saranno presentati in Assemblea Generale si caratterizzeranno quale indicazione progettuale per ridare slancio al cammino ordinario della pastorale in vista di risvegliarne l'istanza missionaria. Lo sguardo rivolto al Cristo morto e risorto è la ragione e il fondamento per un'autentica comunicazione della fede, che deve essere un compito assunto da tutta la comunità, responsabilizzando specialmente i cristiani laici. È da loro che ci si aspetta (così come scaturisce anche dagli esiti del Convegno appena celebrato dalle Chiese di Sicilia) con decisione ed entusiasmo, una testimonianza profetica in grado di attraversare ogni ambito della vita sociale e culturale. Tre i contenuti fondamentali degli orientamenti: la centralità del rapporto con Dio nella riscoperta del volto di Cristo; l'unità e la comunione ecclesiale come testimonianza da offrire al mondo; la missionarietà come atteggiamento che deve accompagnare ogni azione pastorale.

Nel corso dei lavori i Vescovi hanno quindi preso in esame il programma dell'Assemblea Generale che si terrà a Roma dal 14 al 18 maggio. Oltre agli Orientamenti pastorali per il decennio, a cui faranno riferimento anche i piani quinquennali delle Commissioni episcopali, all'Assemblea saranno sottoposti per l'approvazione l'adattamento del *Rito del matrimonio* e la traduzione del *Rito degli esorcismi*, per i quali poi sarà richiesta la "recognitio" alla Santa Sede. Si darà informazione sulla revisione della traduzione della Bibbia per l'uso liturgico, per una prima valutazione da parte di tutto l'episcopato. Una particolare attenzione sarà riservata alle recenti riforme della scuola italiana, che hanno una notevole ricaduta sulla pastorale scolastica e sulle scuole cattoliche, nonché sull'insegnamento della religione cattolica, che viene toccato quanto ai programmi e alle sue modalità organizzative. In riferimento alla Campagna ecclesiale per la riduzione del debito estero dei Paesi più poveri, oltre a dar conto del cammino fin qui compiuto, si darà informazione sul modo di attuazione dei progetti di sviluppo nei due Paesi prescelti, Guinea e Zambia. Si parlerà, inoltre, della Giornata Mondiale della Gioventù che sarà celebrata a Toronto nel 2002; dell'Incontro nazionale delle famiglie, previsto per la metà di ottobre; dell'attività della Caritas Italiana. Ci saranno delibere e determinazioni di carattere economico che riguarderanno il sostentamento economico dei sacerdoti "Fidei donum" e, come ogni anno, la ripartizione e l'assegnazione delle somme derivanti dall'8 per mille.

2. Il principio di sussidiarietà

I membri del Consiglio Episcopale Permanente, felicitandosi per le scelte del Santo Padre, hanno espresso viva gratitudine e formulato i migliori auguri al Cardinale Camillo Ruini per la riconferma a Presidente della C.E.I. e a S. E. Mons. Ennio Antonelli per la nomina ad Arcivescovo di Firenze. E' stata questa l'occasione per una riflessione sulla comunione tra le Chiese in Italia e i compiti propri della C.E.I. La sua azione – ha ricordato lo stesso Cardinale Presidente – si ispira al principio di sussidiarietà e il suo intervento diretto si giustifica soltanto laddove esista una reale impossibilità ad agire adeguatamente da parte delle singole Chiese particolari o Regioni ecclesiastiche. L'azione ordinaria della CEI consiste, invece, nella promozione della comunione tra i Vescovi e nell'offerta alle singole Diocesi di aiuti pastorali, dei quali esse stesse decidono se e in quale forma e misura avvalersi.

Questo richiamo al principio di sussidiarietà si può applicare anche al mutamento in atto del contesto sociale e culturale italiano, avviato verso una profonda riforma istituzionale e legislativa che ridisegna i luoghi decisionali. Le comunità ecclesiali sono invitate a cogliere i riflessi strutturali, per un coerente adeguamento. Sono stati evidenziati alcuni degli aspetti di novità legati al decentramento amministrativo e alla nuova legislazione sui servizi alla persona: la pari dignità costituzionale degli enti territoriali che costituiscono la Repubblica (comuni, province, città metropolitane, regioni, stato); l'estensione della potestà legislativa riconosciuta alle regioni e la soggettività anche internazionale attribuita alle medesime; la centralità amministrativa del comune; il cosiddetto federalismo fiscale; la previsione della sussidiarietà "verticale" e "orizzontale". Si tratta di un nuovo assetto organizzativo della società che stimola la responsabilità delle comunità locali e richiede un maggiore impegno di attenzione e di presenza soprattutto a livello di Conferenze Episcopali Regionali. Un primo evidente esempio è offerto dalle riforme scolastiche e da alcune normative che toccano l'animazione sociale del mondo giovanile. A questo riguardo è stato anche sollecitato lo sviluppo di un "patto educativo" che coinvolga la scuola, la famiglia, la parrocchia e le aggregazioni sociali.

3. I cattolici e la situazione politica del Paese

Ampio riferimento, nei lavori del Consiglio Permanente, si è fatto al particolare momento che il Paese si accinge a vivere con l'importante tornata elettorale del prossimo 13 maggio. Oltre l'invito a riconoscere il valore e la non sostituibilità della politica per il bene del Paese, è

seguito da parte dei Vescovi un appello, nell'attuale campagna elettorale, a un dibattito serio e serrato sui contenuti: né polemiche, né reciproche delegittimazioni – ha ricordato il Card. Ruini sostenuto dalla piena adesione dei membri del Consiglio –, ma dibattito ed esposizione chiara dei programmi sui temi di maggior rilievo istituzionale, sociale ed economico, ma anche culturale, morale ed educativo.

Nessun assenteismo, quindi, né circa l'esercizio del voto né tantomeno sulla coerenza delle scelte. A questo proposito è stato ribadito che la Chiesa, quindi il clero e le varie realtà ed espressioni ecclesiali, non intendono coinvolgersi con alcuna scelta di schieramento politico o di partito, mentre si conferma con vigore il no alla "diaspora" culturale dei cattolici. Ci sono valori e qualificanti contenuti della dottrina sociale della Chiesa che non possono mancare nella costruzione del tessuto sociale e nell'elaborazione politica. Diversi i temi a cui prestare attenzione: il primato e la centralità della persona alla luce dei principi di solidarietà e sussidiarietà, in connessione con l'evolversi del costume e lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie; la tutela della vita umana in ogni istante della sua esistenza, con particolare attenzione alle tematiche della bioetica (a cui i Vescovi stessi, per il prossimo autunno, hanno intenzione di dedicare un incontro di studio e approfondimento), la cura della salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente e della natura; la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio e non assimilabile ad altre forme di convivenza, che richiede una promozione autentica a livello giuridico, fiscale, educativo e assistenziale; l'educazione, per una realizzazione piena e concreta della parità scolastica, per il sostegno alla ricerca scientifica, per una considerazione più attenta del progetto educativo che coinvolge anzitutto i genitori e tutto il mondo degli adulti; i problemi del lavoro e dell'occupazione, della giustizia sociale e della libertà ed efficienza del sistema economico e produttivo, con la speciale attenzione da dedicare alle fasce più deboli della popolazione e lo sviluppo delle aree meno favorite; la sicurezza dei cittadini; la riforma dell'architettura dello Stato, in vista anche di una più effettiva governabilità del Paese e un più sano e reale equilibrio tra i diversi poteri; l'impegno per la costruzione dell'unità europea, senza rinunciare all'originale patrimonio culturale, civile e morale del Paese, che ha alle sue radici l'apporto decisivo del cristianesimo; i temi della pace e della salvaguardia del creato, della giustizia e della solidarietà internazionale.

Una elencazione di contenuti e obiettivi non per imporre una prospettiva di fede, ma con l'unico scopo di aiutare, nell'esercizio della propria libertà e responsabilità, l'impegno di discernimento di ciascun credente e di proporre a ogni uomo di buona volontà un richiamo a quanto è costitutivo della natura stessa dell'uomo. Si tratta di evitare il

più possibile – ribadiscono i Vescovi – indebite selezioni tra i valori dell'etica e della dottrina sociale cristiana per una visione integrale della persona umana, come pure prestare attenzione alle qualità morali, alla competenza dei singoli candidati, ai contenuti concreti dei programmi, ai comportamenti e orientamenti delle forze politiche.

4. Le Settimane Sociali

Queste riflessioni non sono ovviamente legate alla sola emergenza delle elezioni politiche, ma fanno parte di una costante attenzione della Chiesa alla promozione di una salda coscienza sociale e civile di cui strumento significativo sono state e sono le Settimane Sociali. Il Consiglio Episcopale Permanente, prendendo visione del lavoro svolto dal "Comitato scientifico organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani", ha rimarcato la necessità di questa importante iniziativa culturale, che negli ultimi anni ha ripreso la sua funzione di appuntamento volto a stimolare la riflessione etico-sociale e a orientare l'azione dei credenti, per superare l'attuale frammentazione nella vita sociale e anche ecclesiale. In discussione sono state poste questioni circa il tempo in cui collocare la prossima Settimana Sociale; la formula di svolgimento; il significato e la funzione ad essa attribuita nell'ambito delle molteplici iniziative in cui si articola la presenza dei cattolici nel Paese e le prospettive aperte dal "progetto culturale"; la scelta del tema. Allo stesso Comitato uscente è stato chiesto di predisporre suggerimenti e indicazioni utili per il nuovo Comitato, della cui nomina il Consiglio Episcopale Permanente si occuperà nella sessione di settembre.

Sul versante dell'attenzione sociale, questa volta in prospettiva internazionale, va iscritto anche il rinnovo della costituzione del Comitato che si occupa dell'erogazione dei fondi provenienti dall'8 per mille a favore di iniziative di promozione umana nei Paesi del Terzo Mondo. E' stata ribadita l'importanza di questa modalità di presenza della Chiesa italiana a favore di progetti di sviluppo culturale e sociale nei Paesi più poveri.

5. La responsabilità educativa verso le nuove generazioni

Non sono mancati, in questo Consiglio, riferimenti ai fatti drammatici che nei giorni scorsi hanno evidenziato distonie generazionali con conclusioni drammatiche. È stato richiamato l'impegno prioritario alla responsabilità educativa verso le nuove generazioni, un compito che riguarda in particolare i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti, i molti operatori nel campo dell'educazione e, alla fine, ogni persona, in quan-

to ciascuno contribuisce con le proprie scelte di vita a plasmare l'ambiente nel quale i giovani crescono, si confrontano e maturano le proprie scelte di vita. Di grande aiuto, in questa prospettiva, sarebbe un'attenzione più viva della comunità cristiana alla scuola nel suo complesso e, per quanto riguarda le scuole cattoliche, un maggiore coordinamento a livello territoriale attraverso un progetto educativo diocesano. I Vescovi hanno rimarcato quanto espresso dallo stesso Card. Ruini nella prolusione, invitando ad un'assunzione di responsabilità morale ancorata alla distinzione tra bene e male e che "chiama in causa chiaramente anche l'intero mondo della comunicazione sociale, e più in generale tutti coloro che hanno maggiori poteri economici e politici, o peso ed influsso culturale". "Non è possibile – ha affermato il Card. Ruini – assumere come criterio primario e sovrano delle proprie scelte e decisioni il risultato economico, o l'indice di ascolto, che si spera di conseguire, posponendo a questi ogni considerazione di ordine etico ed educativo".

6. L'incontro con il Comitato esecutivo della COMECE

Ampio spazio nei lavori del Consiglio Permanente è stato riservato all'incontro, per la prima volta, con il Comitato esecutivo della COMECE (Commissione degli Episcopati della Comunità Europea). Il suo Presidente, S.E. Mons. Josef Homeyer (accompagnato dai due vicepresidenti, S.E. Mons. Attilio Nicora e S.E. Mons. Adrianus H. van Luyn, dal Segretario Generale e da alcuni addetti alla segreteria), ha colto l'occasione per ringraziare la CEI del supporto e della collaborazione offerte alla COMECE, il cui scopo è rappresentare, presso l'Unione Europea, le Conferenze episcopali dei Paesi che ne fanno parte. È stata l'occasione per ribadire l'importanza di un'incisiva azione per rendere presenti nelle scelte legislative dell'Unione Europea, anche in collaborazione con le altre Chiese cristiane, le istanze di un'antropologia cristianamente ispirata; la necessità di dare attuazione alla "Carta ecumenica europea", per la quale è prevista la ricezione in ogni singola Nazione; l'opportunità di individuare modalità di scambio e di collegamento su iniziative che riguardano la formazione e la responsabilità dei laici; l'utilità di dare sostegno al dialogo ecumenico ed interreligioso anche per rafforzare il contributo delle Chiese alla costruzione della comune casa europea che continua il suo processo di aggregazione verso l'Est e verso i Balcani. Non sono mancati riferimenti alla situazione dei territori martoriati della Terra Santa, che richiede un maggior coinvolgimento proprio dell'Europa e, già da ora, intermediazioni atte a favorire una qualche forma di intesa tra le parti, anche per favorire la ripresa dei pellegrinaggi in quei Luoghi che sono culla della fede cristiana.

7. *Nomine*

Il Consiglio Episcopale Permanente, nel quadro degli adempimenti demandati dallo statuto, ha provveduto alla elezione di S.E. Mons. Bassetti Gualtiero, Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, a membro della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata; di S.E. Mons. Cetoloni Rodolfo, Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, a membro della Commissione Episcopale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria tra le Chiese; di S.E. Mons. Garsia Alfredo Maria, Vescovo di Caltanissetta, a Promotore dell'Apostolato del mare.

Il Consiglio ha confermato Celi Mons. Giovanni, dell'arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, Consulente ecclesiastico nazionale dell'Associazione Professionale Italiana Collaboratori Familiari (API-COLF); ha nominato Brayda di Soletto P. Gennaro, dei Sacerdoti del Sacro Cuore, Vice Consulente ecclesiastico nazionale della medesima associazione; ha nominato Venturini Sig.a Anna Maria, della diocesi di Pavia, Presidente della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI).

* * *

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nella riunione del 26 marzo 2001, tenutasi in concomitanza con la sessione del Consiglio Episcopale Permanente, ha dato il proprio gradimento alla conferma di Saviola Mons. Piergiorgio, della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, quale Direttore dell'Ufficio per la pastorale dei fieranti e dei circensi della Fondazione "Migrantes"; ha nominato Vindrola Don Luciano, della diocesi di Susa, Presidente della Federazione tra le Associazioni del Clero Italiano (FACI) e Bolgiani Mons. Ovidio, dell'arcidiocesi di Milano, Vice Presidente della medesima Federazione.

Ha inoltre confermato Viganò Don Dario Edoardo Vice Presidente della Commissione Nazionale Valutazione Film e Giraldi Dott. Massimo Segretario della medesima Commissione.

Roma, 3 aprile 2001

Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali e dell'attività di patrocinio svolta presso gli stessi

Il 1° gennaio 1998 sono entrate in vigore le Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, promulgate in data 18 marzo 1997 con decreto del Cardinale, Presidente della C.E.I. (cf Notiziario C.E.I./1997, n. 2, pp. 53-62).

Il quadro normativo, introducendo innovazioni di grande rilievo, suggeriva un periodo di adeguata sperimentazione e "una prima verifica trascorso un triennio dalla promulgazione".

Le novità significative, riguardanti il regime amministrativo e l'istituzione di due patroni stabili in ciascun Tribunale, nella fase di avvio hanno determinato inevitabili difficoltà e disagi.

La XLIV Assemblea Generale dei Vescovi italiani (Roma, 19-22 maggio 1998) è perciò intervenuta per apportare talune precisazioni e integrazioni alle Norme, promulgate il 18 ottobre 1998 (cf Notiziario C.E.I./1998, n. 9, pp. 303-312). Il Consiglio Episcopale Permanente, approvando appropriate determinazioni e disposizioni esecutive, ha adeguato opportunamente la normativa. La Commissione Episcopale per i problemi giuridici e l'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Segreteria Generale della C.E.I. hanno accompagnato e mediato l'attuazione delle Norme.

I due anni di sperimentazione delle nuove disposizioni e la visita ai Tribunali regionali italiani effettuata dal Direttore dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici hanno evidenziato problemi per la soluzione dei quali la Commissione Episcopale per i problemi giuridici ha predisposto ulteriori modifiche delle Norme, fatte proprie dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 marzo 2000.

La XLVII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi a Colleva nei giorni 22-26 maggio 2000, ha approvato con la prescritta maggioranza la delibera contenente le modifiche proposte. La votazione ha dato il seguente esito: votanti 199; maggioranza richiesta: 167 voti, pari a due terzi degli aventi diritto a voto deliberativo; voti favorevoli: 184; voti contrari: 13; schede bianche: 2.

Il testo delle Norme è stato trasmesso dal Cardinale Presidente, Camillo Ruini, con lettera n. 785/00 del 27 giugno 2000, alla Santa Sede, la quale ha concesso la prescritta "recognitio" con il decreto n. 960/83 della Congregazione per i Vescovi emesso in data 9 marzo 2001.

“Recognitio” della Santa Sede

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

Prot. n. 960/83

ITALIAE

De Conferentiae Episcoporum decreti generalis immutatione DECRETUM

Em.mus P.D. Camillus S.R.E. Card. Ruini, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit ut “Normae de re administrativa atque oeconomica in matrimonialibus processibus apud trinunalia regionalia italica”, a conventu plenario Conferentiae ad normam iuris mutatae (Artt. 2 §§ 2, 3a; 3 §§ 1-5; 6 § 3b), rite recognoscerentur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 82 Constitutionis Apostolicae “Pastor Bonus” tributarum et collatis consiliis cum Dicasteriis, quorum interest, memoratas normas, prout in adnexo exemplari continentur, iuri canonico universali accomodatas repperit et ratas habet.

Quapropter, eadem normae, modis ac temporibus ab ipsa Conferentia statutis, promulgari poterunt.

Datum Romae ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 9 mensis martii anno 2001.

IOANNES B. Card. RE
Praefectus

+FRANCISCUS MONTERISI
A Secretis

Decreto di promulgazione

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 482/01

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- PREMESSO che è trascorso il triennio di sperimentazione delle *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, entrate in vigore il 1° gennaio 1998;
- TENUTA PRESENTE la verifica della normativa primaria e della disciplina esecutiva alla luce dell'esperienza realizzatasi presso i Tribunali ecclesiastici regionali;
- CONSIDERATO che la XLVII Assemblea Generale dei Vescovi italiani svoltasi a Colleva dal 22 al 26 maggio 2000 ha approvato con la prescritta maggioranza talune modifiche delle *Norme*;
- VISTA la “*recognitio*” concessa dalla Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 9 marzo 2001 (prot. n. 960/83);
- AI SENSI del can. 455 del *Codice di diritto canonico* e dell'art. 16, § 3 dello *Statuto* della Conferenza Episcopale Italiana

emana il seguente
decreto

Promulgo le modifiche al testo delle *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, approvate dalla XLVII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana e ratificate dalla Santa Sede con la prescritta “*recognitio*”.

Il testo integrale delle “*Norme*” contenente le modifiche approvate sia pubblicato nel *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*.

Le modifiche entrano in vigore dalla data di pubblicazione del *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*.

Roma, 30 marzo 2001.

CAMILLO Card. RUINI

PREMESSA

La sollecitudine pastorale dei Vescovi italiani verso i fedeli che si rivolgono ai Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali ha suggerito l'opportunità di statuire una più appropriata normativa. Essa ha la finalità di conferire ai Tribunali ecclesiastici regionali una configurazione più precisa e omogenea in ciò che concerne il regime amministrativo, e di venire incontro ai fedeli, rendendo il meno oneroso possibile, sotto il profilo delle spese, l'accesso ai Tribunali medesimi e facendo comunque presente l'importanza di sovvenire, anche in questa occasione, alle necessità della Chiesa.

Pertanto, la XLI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha deliberato di adottare la seguente disciplina, la quale vale anche per i Tribunali del Vicariato di Roma, fatta salva, in ogni caso, la loro condizione giuridica speciale.

ART. 1

§ 1. I Tribunali ecclesiastici regionali italiani, costituiti dal Papa Pio XI con il M.P. *Qua cura* dell'8 dicembre 1938, hanno come soggetto di imputazione delle posizioni e dei rapporti attinenti l'attività amministrativa e la gestione economica la Regione ecclesiastica di appartenenza, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

§ 2. I Tribunali regionali godono di autonomia amministrativa e gestionale, sotto la direzione del rispettivo Vicario giudiziale, il quale agisce di concerto con il Moderatore e a lui risponde. Per tale motivo la Regione ecclesiastica istituisce, nel quadro del suo bilancio complessivo, un conto distinto per la contabilità riguardante l'attività del Tribunale.

§ 3. Entro un anno dalla promulgazione della presente normativa, la Conferenza episcopale regionale approva un Regolamento per il Tribunale di cui è responsabile. Il Regolamento stabilisce le disposizioni amministrative, disciplinari e procedurali necessarie per l'ordinato funzionamento del Tribunale, con speciale riferimento all'esecuzione delle presenti Norme.

ART. 2

§ 1. I Tribunali regionali sostengono gli oneri relativi alla propria attività con il concorso finanziario della Conferenza Episcopale Italiana e della Regione ecclesiastica di appartenenza, ai sensi delle presenti norme, nonché con i contributi versati dalle parti a norma del seguente art. 4.

§ 2. I predetti oneri riguardano il personale addetto individuato dalle determinazioni del Consiglio Episcopale Permanente; i patroni stabili di cui al can. 1490; la manutenzione ordinaria delle sedi; l'acquisto e la manutenzione di arredi e di apparecchiature; gli altri costi generali relativi all'attività del Tribunale.

§ 3. Per i costi delle rogatorie si stabilisce:

a) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale diocesano, i costi delle medesime, definiti entro la misura determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo, sono a carico del Tribunale che le richiede;

b) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale regionale, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le esegue;

c) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale non italiano, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le richiede.

ART. 3

§ 1. Il contributo finanziario della Conferenza Episcopale Italiana per ciascun Tribunale è determinato sulla base dello stato di previsione, presentato alla Presidenza della C.E.I. ai sensi del § 2.

§ 2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Moderatore del Tribunale regionale, dopo avere informato in merito la Conferenza Episcopale Regionale, presenta alla Presidenza della C.E.I. lo stato di previsione per l'anno in corso e il rendiconto analitico e documentabile delle entrate e delle uscite registrate dal Tribunale nell'anno precedente, redatti secondo uno schema approvato dalla medesima Presidenza della C.E.I.; trasmette inoltre i dati relativi al numero delle cause di primo e secondo grado decise o perente, nonché delle nuove cause introdotte in primo e secondo grado nell'anno precedente e delle cause pendenti in primo e secondo grado al 31 dicembre dell'anno precedente.

§ 3. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio Episcopale Permanente determina il contributo da assegnare al Tribunale regionale con riferimento allo stato di previsione e al numero delle cause di cui al § 1.

Il versamento del contributo viene effettuato dalla Presidenza della C.E.I. sul conto di cui all'art. 1, § 2 in due rate:

- entro il mese di febbraio un acconto pari al 75% delle uscite dell'anno precedente;
- entro il mese di giugno il saldo del contributo, determinato ai sensi del § 1.

§ 4. Nel caso in cui il conto consuntivo, di cui al § 2, evidenzi un passivo, il ripianamento dello stesso – dopo verifica da parte della C.E.I. – viene operato dalla Conferenza episcopale regionale e dalla C.E.I. in parti uguali.

Ai fini della verifica di cui sopra, la Presidenza della C.E.I. acquisisce dal Tribunale la documentazione che ritiene necessaria per una conoscenza e una valutazione più completa degli elementi del predetto rendiconto.

Nel deliberare sull'intervento di ripianamento, la Presidenza della C.E.I. può fornire al Tribunale interessato, previa consultazione con il suo Moderatore, opportune indicazioni di gestione, cui il Tribunale medesimo è tenuto a conformarsi anche come condizione per poter accedere negli anni successivi a nuovi eventuali interventi di ripianamento.

§ 5. Spetta alla Regione ecclesiastica reperire e mettere a disposizione del Tribunale ecclesiastico regionale a titolo gratuito una sede idonea.

Le spese straordinarie concernenti la sede del Tribunale regionale, se previamente approvate dalla Conferenza Episcopale Regionale e dalla Presidenza della C.E.I., sono rimborsate all'ente ecclesiastico proprietario dalla Conferenza regionale e dalla C.E.I. in parti uguali.

ART. 4

§ 1. I costi di una causa sono determinati da una duplice voce:

- a) gli oneri ordinari del Tribunale;
- b) i costi aggiuntivi, quali quelli per trasferte, acquisizione di particolare materiale documentale e perizie d'ufficio, per le quali ultime si fa riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente”.

I costi effettivi di ciascuna causa sono cumulativamente quelli del primo e quelli dell'eventuale secondo grado di giudizio presso un Tribunale regionale italiano.

Alla copertura almeno parziale dei costi effettivi di una causa le parti concorrono a norma dei §§ 2 e 3.

§ 2. La parte attrice, che invoca il ministero del Tribunale ecclesiastico, è tenuta a versare al momento della presentazione del libello un contributo di concorso ai costi della causa.

La parte convenuta è tenuta a versare un contributo di concorso ai costi della causa nel caso in cui nomini un patrono di fiducia ovvero otenga di fruire dell'assistenza di un patrono stabile ai sensi dell'art. 6; non è tenuta ad alcuna contribuzione ove partecipi all'istruttoria senza patrocinio, anche in caso di acquisizione, su sua richiesta, di prove ammesse dal giudice.

La misura dell'uno e dell'altro contributo è determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.

Le parti che versano in condizioni di provata indigenza possono chiedere al Preside del collegio giudicante la riduzione del predetto contributo o l'esenzione dal versamento dello stesso. La riduzione o l'esenzione vengono concesse dallo stesso Preside del Collegio giudicante dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso.

Al Preside medesimo spetta stabilire l'eventuale rateizzazione del previsto contributo.

Contro la decisione del Preside le parti possono presentare il ricorso al Collegio.

§ 3. Alla copertura almeno parziale del costo effettivo di una causa le parti possono liberamente contribuire secondo le loro possibilità, nelle forme previste dall'ordinamento canonico per sovvenire alle necessità della Chiesa.

A questo scopo, il Preside del Collegio giudicante del Tribunale di primo grado, avuta comunicazione della pronuncia conclusiva del secondo grado di giudizio insieme con il costo della causa di tale grado, convoca le parti e comunica loro sia il costo effettivo della causa sia le modalità secondo cui è possibile effettuare detta contribuzione volontaria.

ART. 5

§ 1. Presso ogni Tribunale regionale è istituito un Elenco regionale degli avvocati e procuratori, la cui disciplina è stabilita dal Regolamento di cui all'art. 1, § 3.

Il patrocinio delle cause trattate avanti il Tribunale è riservato agli iscritti nell'Elenco, nonché agli avvocati rotali.

Altri avvocati e procuratori possono assumere il patrocinio solo se iscritti in Elenchi di altri Tribunali e se approvati, nei singoli casi, dal Moderatore del Tribunale.

§ 2. Tutti gli avvocati e procuratori che svolgono funzioni di patrocinio presso un Tribunale regionale debbono attenersi al Regolamento del Tribunale medesimo.

§ 3. Il Preside del Collegio giudicante determina, in riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo, la misura degli onorari dovuti dalle

parti agli avvocati e procuratori, nonché l'importo degli ulteriori compensi che non possano ritenersi compresi in tali onorari.

Tale determinazione, in primo grado di giudizio:

- a) avviene a preventivo, per la parte attrice al momento dell'ammissione del libello e per la parte convenuta al momento della presentazione del mandato;
- b) avviene a consuntivo al momento della conclusione della fase istruttoria, previa presentazione al Preside del Collegio giudicante della distinta degli ulteriori oneri sostenuti dal patrono.

La suddetta determinazione stabilisce la somma da richiedere dal patrono alla parte a titolo di compenso definitivo.

Se il giudizio di secondo grado si svolge secondo il rito ordinario, la determinazione a preventivo avviene al momento della concordanza del dubbio di causa; se si svolge e termina con procedimento ai sensi del can. 1682, § 2, la determinazione avviene al momento della notifica del decreto di conferma della decisione di primo grado.

§ 4. Il Preside del Collegio informa le parti di quanto dovuto ai sensi del paragrafo precedente. In particolare, della informazione preventiva viene redatto apposito documento che, sottoscritto dalle parti interessate, dagli avvocati e procuratori nonché dal Preside del Collegio, è conservato negli atti di causa.

§ 5. Eventuali reclami delle parti contro l'operato degli avvocati e dei procuratori circa i costi del patrocinio debbono essere presentati al Preside del Collegio giudicante. Questi, sentiti gli interessati, se riscontra che il reclamo ha fondamento, deferisce la questione al Moderatore del Tribunale per gli opportuni provvedimenti.

§ 6. Gli avvocati e i procuratori iscritti all'Elenco di un Tribunale regionale sono tenuti, a turno, a richiesta del Vicario giudiziale e a meno di gravi ragioni la cui valutazione spetta al medesimo Vicario giudiziale, a prestare il proprio gratuito patrocinio alle parti che abbiano ottenuto la completa esenzione dal contributo obbligatorio ai costi di causa e dalle spese di patrocinio e alle quali il Preside del Collegio giudicante abbia ritenuto doversi assegnare un patrono d'ufficio.

Gli avvocati e i procuratori che assistono un fedele del tutto gratuitamente su richiesta del Vicario giudiziale possono chiedere al Tribunale il rimborso delle spese vive sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentabile delle spese stesse.

ART. 6

§ 1. L'organico del Tribunale regionale deve prevedere l'istituzione di almeno due patroni stabili ai sensi del can. 1490. Essi esercitano il compito sia di avvocato sia di procuratore.

L'incarico di patroni stabili deve essere conferito a persone che, secondo le qualifiche richieste dal can. 1483, offrano garanzia di poter efficacemente svolgere il loro compito a favore dei fedeli.

Spetta alla Presidenza della C.E.I. dare ulteriori determinazioni circa i requisiti e i criteri per l'affidamento dell'incarico, la natura del rapporto con il Tribunale e le modalità di esercizio dell'attività.

L'assunzione del predetto incarico è ragione di incompatibilità con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali regionali italiani.

§ 2. A tali patroni stabili i fedeli possono rivolgersi per ottenere consulenza canonica circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi del loro patrocinio avanti il Tribunale regionale presso il quale prestano il loro servizio.

Il servizio di consulenza avviene secondo i tempi e le modalità previsti dal Regolamento del Tribunale.

Per potersi avvalere del patrocinio di un patrono stabile, la parte che ne abbia interesse deve farne richiesta scritta e motivata al Preside del Collegio giudicante. Questi accoglie la richiesta tenuto conto delle ragioni addotte e delle effettive disponibilità del servizio.

§ 3. Il patrono stabile non riceve alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio.

Alla retribuzione dei patroni stabili provvede il Tribunale, attingendo dalle risorse messe a disposizione dalla C.E.I. e alle condizioni stabilite dalla medesima, fatte salve eventuali diverse determinazioni.

§ 4. Il patrono stabile può non accettare l'incarico per una determinata causa ovvero rinunciare in corso di causa all'incarico assunto, se legittimamente impedito o se ritenga, in scienza e coscienza, di non poter continuare a svolgerlo.

Indicazioni per la concessione del “Nulla osta” ai libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica

Le “Indicazioni”, che vengono riportate in questo numero del Notiziario, sostituiscono la Nota del 25 marzo 1987 (cf Notiziario CEI/1987, pp. 122-126), successivamente modificate in data 25 gennaio 1990 (cf Notiziario CEI/1990, pp. 61-63). Esse sono state predisposte dalla Presidenza della C.E.I. per illustrare ai Vescovi e agli autori dei testi di religione per le scuole pubbliche l’iter da seguire per la richiesta del “Nulla osta” della C.E.I.

Si è ritenuto opportuno modificare tali “Indicazioni” in seguito alla “Legge-quadro” n. 30 del 10 febbraio 2000 in materia di riordino dei cicli di istruzione, che ha modificato l’intero percorso scolastico.

Le “Indicazioni” confermano i criteri a cui la Presidenza della Conferenza si attiene nell’esame dei libri di testo e sono in rispondenza con i programmi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), che saranno adottati dal Ministero della Pubblica Istruzione, previa “Intesa” con la C.E.I.

Sono altresì in rispondenza con i contenuti dell’IRC previsti per ogni ciclo scolastico e con i criteri pedagogici e didattici adeguati all’età degli alunni.

In relazione alla progressiva attuazione della citata legge n. 30 sono state approvate anche alcune importanti indicazioni transitorie riportate nella seconda parte della presente Nota.

1. - Per essere adottati nella scuola i libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica (IRC) devono essere muniti del “Nulla osta” della Presidenza della C.E.I. e dell’“imprimatur” dell’Ordinario competente (DPR 751/1985, n. 3.2).

L’Ordinario diocesano a cui l’editore si rivolge è impegnato dalla delibera n. 40 della C.E.I. a subordinare l’approvazione del libro di testo alla previa concessione del “nulla osta” della Presidenza della C.E.I., che egli stesso richiederà alla medesima.

L’“Imprimatur” per il libro di testo resta in ogni caso di esclusiva competenza dell’Ordinario diocesano; il “Nulla osta” della Presidenza della C.E.I. è necessario soltanto in ordine all’adozione del testo stesso nella scuola.

2. - I criteri a cui la Presidenza della C.E.I. si attiene nell’esame dei libri di testo, avvalendosi dei Vescovi e dei revisori specializzati previsti dalla delibera n. 40, lett. b), sono i seguenti:

a) *La rispondenza ai programmi dell'IRC*, adottati dal Ministero della Pubblica Istruzione previa intesa con la C.E.I. (cf. *Intesa*, n. 1,2).

Tale rispondenza riguarda in particolare: natura e finalità dell'IRC nella scuola pubblica (e in specie nel ciclo scolastico cui si riferisce il libro di testo); nuclei tematici e obiettivi; criteri metodologici ed esiti formativi.

b) *La rispondenza ai contenuti dell'IRC previsti per il ciclo scolastico cui si riferisce il libro di testo.*

Tale rispondenza comporta in particolare alcuni precisi punti di riferimento:

- la precisa e fedele conformità alla dottrina della Chiesa cattolica;
- le indicazioni offerte dai programmi su questo punto e ogni eventuale successiva precisazione della Presidenza della C.E.I. nonché della Segreteria Generale della C.E.I. attraverso i suoi Uffici competenti;
- la conformità al Concilio Vaticano II e ai catechismi nazionali della C.E.I.;
- le indicazioni espresse dal Magistero ecclesiastico nei documenti che riguardano l'insegnamento della religione nella scuola (in particolare *CT*, n. 69; *RdC*, n. 154; *Nota della Presidenza della C.E.I.* del 23 settembre 1984).

c) *La rispondenza a criteri pedagogici e didattici adeguati all'età degli alunni e al ciclo scolastico cui si riferisce il libro di testo.*

Il libro dovrà corrispondere alle finalità proprie del ciclo di scuola cui è destinato; risultare adeguato alle esigenze e necessità dei soggetti destinatari; offrire un processo didattico culturalmente attrezzato e dignitoso; avere un opportuno rapporto con le altre discipline.

La carenza anche di un solo di questi tre requisiti impedisce la concessione del "Nulla osta".

INDICAZIONI PROCEDURALI

A) L'autore e/o l'editore presenta il libro di testo per l'insegnamento della religione cattolica che intende pubblicare all'Ordinario diocesano competente, ai sensi dei canoni 824 e 827, § 2 del codice di diritto canonico.

B) L'Ordinario attiva contemporaneamente le procedure per la concessione dell'"imprimatur", ai sensi del can. 827, § 2, e per la concessione del "Nulla osta" della Presidenza della C.E.I., ai sensi della delibera n. 40.

C) Per ricevere il "Nulla osta" della Presidenza della C.E.I. l'Ordinario diocesano rivolge domanda alla Presidenza della stessa.

La C.E.I. non prenderà in esame libri di testo presentati direttamente da autori o editori, né singoli volumi di corsi incompleti, né libri di testo privi del progetto pedagogico che ne illustri le qualità didattiche.

D) Alla domanda devono essere allegate quattro copie del testo dattiloscritto ben leggibile. Per facilitare le citazioni e le richieste di correzione, le pagine dei volumi devono essere numerate progressivamente.

E) L'editore versa all'amministrazione della C.E.I. una tassa per l'esame del libro. La misura della tassa è così determinata:

– corso per il primo biennio della scuola di base	L. 500.000
– corso per il secondo triennio della scuola di base	L. 700.000
– corso per il terzo biennio della scuola di base	L. 800.000
– corso per il biennio della scuola superiore	L. 900.000
– corso per il triennio della scuola superiore	L. 1.200.000

F) È opportuno allegare al testo ogni eventuale sussidio utile a far comprendere le scelte di fondo che lo ispirano.

I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola di base devono essere corredati dal progetto grafico dei due volumi, che deve comprendere le illustrazioni, le fotografie e i disegni.

G) È necessario che i testi siano inviati in tempo utile per un esame serio e non affrettato: si tenga conto che alla Presidenza della C.E.I. occorrono almeno due mesi per esprimere il proprio parere.

H) I criteri che la Presidenza della C.E.I. segue nella valutazione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono quelli indicati al punto 2 della presente Nota.

I) La Presidenza della C.E.I., qualora non ritenga di concedere il "Nulla osta" a un libro di testo, comunica all'Ordinario diocesano e all'editore le motivazioni del rifiuto nonché le osservazioni e le richieste per un eventuale riesame del testo.

L) Il libro di testo a cui non sia stato concesso il "Nulla osta" non può essere ripresentato per un nuovo esame se non dopo due mesi dalla data del parere espresso dalla Presidenza della C.E.I.

M) La concessione del "Nulla osta" è comunicata all'Ordinario diocesano richiedente, insieme con il parere motivato sul libro di testo e le eventuali richieste di correzioni.

N) Si ricorda che l'Ordinario diocesano non è tenuto a concedere l'"imprimatur" a un libro di testo per il solo fatto che esso è munito del "Nulla osta" della Presidenza della C.E.I.

O) Nel concedere l'approvazione alla stampa, l'Ordinario diocesano ricordi all'editore di inviare cinque copie omaggio del libro di testo alla Segreteria Generale della C.E.I.

P) L'Ordinario diocesano abbia cura di accertarsi che il testo che viene dato alle stampe dopo aver ottenuto il "Nulla osta" e la successiva approvazione concorda con il dattiloscritto esaminato dalla Presidenza della C.E.I. e che sono state inserite in esso le correzioni eventualmente richieste.

INDICAZIONI TRANSITORIE

In relazione alla progressiva attuazione della legge n. 30/2000 si fa presente quanto segue.

a) *Per l'attuale scuola elementare e futura scuola di base.*

Gli editori possono inviare alla C.E.I., per il tramite dell'Ordinario diocesano, in vista della concessione del "Nulla osta" libri di testo distinti per il primo biennio, per il secondo triennio e per il terzo biennio della scuola di base, secondo quanto disposto dalla legge 30/2000, con l'illustrazione del progetto generale del testo, avendo come riferimento il documento conclusivo della sperimentazione sui nuovi programmi (cf. *Quaderni della Segreteria Generale della C.E.I.*, Anno IV, n. 20, agosto 2000). A questi libri verrà concesso un "Nulla osta" *ad experimentum*. Solo al termine della progressiva attuazione della scuola di base verrà concesso, dopo un nuovo esame da parte della Presidenza della C.E.I., il "Nulla osta" definitivo ai testi dell'intero ciclo.

b) *Per l'attuale scuola media inferiore*

Fino a quando la riforma dei cicli non riguarderà le classi dell'attuale scuola media inferiore, gli editori possono presentare progetti di nuovi libri di testo, per i quali verrà rilasciato un "Nulla osta" che decadrà nell'anno scolastico nel quale verrà attuato il riordino dei cicli.

c) *Per la scuola media superiore e futura scuola secondaria*

Gli editori possono presentare nuovi libri di testo per il primo biennio e per il secondo triennio della scuola superiore secondo quanto disposto dalla legge 30/2000, con l'illustrazione del progetto generale del testo, avendo come riferimento il documento conclusivo della sperimentazione sui nuovi programmi (cf. *Quaderni della Segreteria Generale della C.E.I.*, Anno IV, n. 20, agosto 2000) e libri di testo sulla base dei programmi ancora vigenti per la scuola superiore.

Mentre ai libri di testo predisposti secondo la legge 30/2000 verrà concesso un "Nulla osta" *ad experimentum*, ai testi predisposti secondo i programmi vigenti verrà concesso un "Nulla osta" che decadrà nell'anno scolastico nel quale verrà attuato il riordino dei cicli.

Nota della Presidenza della C.E.I. circa l'istruttoria dei matrimoni concordatari

La semplificazione dei procedimenti amministrativi civili ha trovato negli ultimi tempi la sua espressione più evidente nell'ampio spazio riconosciuto alla c.d. autocertificazione da parte del cittadino in ordine allo svolgimento di diverse pratiche che lo riguardano. Nella stessa prospettiva di semplificazione si colloca anche la recente revisione dell'ordinamento dello stato civile. Queste innovazioni hanno creato dubbi e incertezze circa le modalità di compimento dell'istruttoria, che doverosamente precede l'ammissione dei nubendi alla celebrazione del matrimonio canonico. La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha ritenuto perciò opportuno, in continuità con la precedente "Nota" del 15 maggio 1999 (cf. Notiziario C.E.I./1999, n. 6, pp. 247-249), aggiornare i Vescovi sul quadro normativo oggi vigente a livello civile e riprecisare gli indirizzi da tenere in ordine all'istruttoria canonica nel rispetto della singolarità e dell'autonomia dell'ordinamento giuridico della Chiesa.

1. - A seguito dell'entrata in vigore nell'ordinamento italiano delle disposizioni riguardanti l'autocertificazione (cf gli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e il regolamento attuativo, adottato con d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403) la Presidenza della C.E.I., udito il parere della Commissione Episcopale per i problemi giuridici e sentito il Consiglio Episcopale Permanente, ha emanato il 15 maggio 1999 una "Nota circa le istruttorie matrimoniali e le nuove disposizioni civili concernenti l'autocertificazione": in essa si ribadiva "l'obbligo per i nubendi di presentare al parroco che esegue l'istruttoria matrimoniale il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato canonico di stato libero (quando è richiesto), il certificato di morte del coniuge per le persone vedove, e altri documenti secondo i singoli casi (cf C.E.I., "Decreto generale sul matrimonio canonico", nn. 6-9, in Notiziario C.E.I./1990, n. 10, pp. 257-279). Con riferimento agli "altri documenti" e alla necessità di "acquisire elementi certi, particolarmente in merito alla libertà di stato", la "Nota" ricordava al parroco l'obbligo di richiedere ai nubendi la presentazione del "certificato contestuale di cittadinanza, di residenza e di stato civile in carta semplice, contenente i dati anagrafici e la condizione di stato di ciascun contraente, a maggior tutela degli interessati e del matrimonio che essi intendono celebrare" (n. 3).

2. - L'applicazione di tali disposizioni ha messo in luce una certa difformità della prassi adottata dagli uffici comunali, specialmente sotto il profilo fiscale: alcuni rilasciavano il certificato contestuale con gli

oneri di bollo, mentre altri si limitavano a richiedere il pagamento dei soli diritti di segreteria; si sono così determinati disagi nei parroci e rimozioni nei fedeli per l'imposta richiesta, che sembrava creare disparità di trattamento.

Considerato che era data per imminente l'approvazione e l'entrata in vigore di un nuovo "Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile", non sembrò opportuno modificare gli indirizzi dati. Pertanto, in data 23 giugno 1999 S.E. Mons. Antonelli inviò ai Vescovi una precisazione nella quale ribadì la validità delle disposizioni contenute nella "Nota"; confermò l'indicazione di richiedere a tutti i nubendi la presentazione del certificato anagrafico contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile; suggerì che, ove l'ufficio comunale competente esigesse il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio, si ottemperasse alla richiesta.

3. - Il 7 marzo scorso è entrato in vigore il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), il quale ha raccolto tutta la normativa in materia di autocertificazione, senza alcuna modifica del quadro sopra sinteticamente esposto. Al riguardo è bene peraltro ribadire che la pubblica amministrazione ha il dovere di accettare l'autocertificazione; che tale obbligo non riguarda le amministrazioni private e, a diverso titolo, la Chiesa cattolica; che i cittadini hanno in ogni caso il diritto di richiedere tutti i certificati che li riguardano.

4. - Il 30 dicembre 2000 è stato inoltre pubblicato il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", emanato con d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ("Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", supplemento ordinario n. 303 del 30 dicembre 2000, serie generale, n. 223/L); esso entrerà in vigore il 31 marzo 2001 (cf art. 109, comma 1).

Le novità introdotte sono diverse e di rilievo.

Per prima cosa viene determinato un passaggio di competenze dal Ministero della giustizia (organi centrali e periferici) al Ministero dell'Interno (organi centrali e periferici) (cf art. 9).

Il "Regolamento" stabilisce che devono essere "registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, la morte" (art. 10). Nella fase transitoria, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del "Regolamento" stesso, il Ministro dell'Interno dovrà dare disposizioni per la tenuta dei registri fino a che saranno attivati i predetti archivi informatici (cf art. 109, comma 3).

Il “Regolamento” dà inoltre disposizioni che concernono la celebrazione del matrimonio, la trascrizione del medesimo e dei provvedimenti canonici di dichiarazione di nullità [cf, rispettivamente, artt. 49, comma 1, *h*); 63, comma 2, *a*) e *h*); 69, comma 1, *a*) e *d*)].

Con riferimento alla certificazione di atti dello stato civile, il “Regolamento” offre alcuni chiarimenti interessanti:

- l’art. 106 disciplina gli “estratti per riassunto”, che riportano le indicazioni contenute nell’atto dello stato civile e nelle relative annotazioni; non sono riportate però le annotazioni di atti prodromici a quello definitivo: ad es. l’estratto per riassunto dell’atto di nascita riporterà la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non il precedente provvedimento di omologazione della separazione;
- l’art. 107 abroga l’attuale normativa che esige l’autorizzazione della Procura della Repubblica per il rilascio dell’atto integrale di nascita e stabilisce che “gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge” (comma 1).

L’innovazione è particolarmente significativa in quanto amplia la possibilità di richiedere l’estratto per copia integrale, con l’unica preclusione di un eventuale espresso divieto al rilascio disposto dalla legge, come ad esempio quello stabilito dalla legge sull’adozione, la quale vieta il rilascio di atti idonei a rivelare l’esistenza del rapporto di adozione.

Il comma 2 elenca i dati che l’estratto per copia integrale deve contenere, e cioè:

- a) la trascrizione esatta dell’atto come trovasi negli archivi di cui all’articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
- b) le singole annotazioni che si trovano sull’atto originale;
- c) l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all’originale”.

Si tratta di due strumenti che potranno rivelarsi preziosi ai fini dell’istruttoria matrimoniale. Sembra tuttavia prematuro farvi già ora riferimento, decidendo anche se dare la preferenza all’estratto per riassunto o a quello per copia integrale: ciò sia perché è prevedibile che occorrerà non poco tempo perché i Comuni realizzino la strumentazione e la rete di collegamento necessarie per un agile funzionamento del nuovo sistema, (che consentirà di richiedere gli estratti non più al comune di nascita ma al comune di attuale residenza), sia perché è prudente attendere le ulteriori determinazioni che saranno assunte con l’emanazione dei decreti previsti dalla nuova disciplina.

5. - Non sono state invece introdotte modificazioni all'ordinamento dell'anagrafe, che continua a essere disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*).

6. - Tutto valutato, alla luce di quanto sopra esposto, la Presidenza della C.E.I. ribadisce che, sino a nuovo avviso, ci si deve attenere a quanto già indicato nella Nota del 15 maggio 1999, così come precisata dalla lettera del Segretario Generale del 23 giugno successivo: il parroco che procede all'istruttoria richiama a tutti i nubendi la presentazione del *certificato anagrafico contestuale*, contenente l'indicazione relativa a residenza, cittadinanza e stato civile, con l'avvertenza che, ove in relazione allo stato civile risulti l'indicazione "*libero/a di stato*" invece di "*celibe*", "*nubile*" o "*vedovo/a*", è da ritenere che si sia in presenza di persona divorziata o il cui matrimonio è stato annullato. In questo caso, la situazione va esaminata con particolare attenzione, facendo ricorso all'ausilio del competente ufficio della curia diocesana (cf can. 1071, § 1 del codice di diritto canonico e C.E.I., "*Decreto generale sul matrimonio canonico*").

7. - Nel contesto della normativa concernente l'autocertificazione e in vista dell'entrata in vigore del nuovo "Regolamento" si invitano gli Ordinari diocesani a trasmettere ai sacerdoti, in modo particolare ai parroci, le indicazioni sopra riportate, anche diffondendo, se lo ritengono opportuno, la presente "Nota" o il modello di comunicato allegato. È necessario infatti dare un'adeguata e motivata informazione, chiarendo le ragioni che giustificano le presenti disposizioni.

Occorre in particolare mettere in evidenza che la certificazione civile è richiesta non per mancanza di fiducia nei fedeli, o per continuare a imporre vincoli e adempimenti burocratici, ma perché il carattere peculiare del matrimonio concordatario e le complesse situazioni nelle quali i nubendi possono non infrequentemente essere oggi implicati raccomandano sempre più di acquisire elementi certi, particolarmente in merito all'identità anagrafica e alla libertà di stato degli stessi, fin dall'inizio dell'istruttoria. Si pensi, per esempio, alle unioni civili tra cattolici o ai matrimoni "legittimi" tra persone non battezzate, ai quali sia seguita una sentenza di divorzio, e alle complicate fattispecie che ne possono derivare. Se il matrimonio civile, infatti, fosse stato contratto da persone non tenute alla celebrazione secondo la forma canonica, avrebbe originato un vincolo indissolubile che, nonostante il divorzio, preclude l'ammissione al sacramento del matrimonio per la presenza dell'impedimento di legame (cf can. 1085). In ogni caso sarebbe da verificare e valutare con cura la vicenda pregressa e l'esistenza in capo a

uno o ad ambedue i nubendi di obblighi eventualmente contratti verso altre persone (cf C.E.I., “Decreto generale sul matrimonio canonico”, n. 44, 3).

Per questo è assolutamente necessario conoscere – per ora, dal certificato anagrafico contestuale – quale sia in effetti l'identità anagrafica e la precisa condizione di stato civile dei soggetti che chiedono il matrimonio alla Chiesa.

Giova infine sottolineare che le presenti disposizioni intendono rendere ancora più manifesti il carattere sacro del vincolo coniugale e il valore impegnativo dell'itinerario di preparazione che trova il suo momento culminante e impegnativo nel legittimo espletamento dell'istruttoria matrimoniale.

8. - In conclusione, si richiamano sinteticamente i punti essenziali che i pastori d'anime devono far conoscere ai nubendi:

- la normativa statale concernente l'autocertificazione riguarda la pubblica amministrazione e non l'ordinamento giuridico canonico, il quale può e deve muoversi secondo propri criteri;
- la richiesta di idonea documentazione che certifichi la condizione di stato civile non rappresenta, ai fini dell'istruttoria matrimoniale canonica, un adempimento burocratico aggiuntivo, ma costituisce uno strumento necessario complementare a garanzia dei fedeli: la verifica di alcuni dati relativi alla condizione anagrafica personale originaria e successiva è infatti necessaria per assicurare la stessa validità del matrimonio canonico che si intende celebrare;
- il cittadino ha in ogni caso il diritto di richiedere certificazione di quanto lo riguarda;
- l'eventuale rifiuto di rilasciare l'atto richiesto deve essere motivato da parte del pubblico ufficiale per iscritto ai fini di eventuali opposizioni.

9. - Quanto al regime tributario del rilascio del certificato anagrafico contestuale occorre attenersi alle disposizioni vigenti: si è definitivamente accertato che il certificato, in quanto attestazione anagrafica (non di stato civile), è soggetto a imposta di bollo nella misura di £. 20.000. Si aiutino i nubendi a capire che, in ogni caso, l'importanza delle ragioni sopra richiamate compensa ampiamente il modesto onere fiscale che debbono sostenere.

* * *

La presente “Nota” invita gli Ordinari diocesani a far conoscere ai sacerdoti le indicazioni in essa contenute trasmettendo a loro

la “Nota” stessa o tramite il Bollettino diocesano o per mezzo di una comunicazione “ad hoc”.

Per maggiore utilità degli Ordinari diocesani e per completezza di documentazione la redazione ritiene opportuno pubblicare i seguenti allegati:

- 1) modello di comunicazione con cui informare i parroci;
- 2) le precisazioni del 23 giugno 1999 inviate ai Vescovi italiani dal Segretario Generale della C.E.I.

Allegato n. 1

COMUNICAZIONE AI PARROCI

Il 31 marzo 2001 è entrato in vigore il nuovo ordinamento dello stato civile, che conferisce una più ampia possibilità di acquisire gli estratti degli atti di nascita, con tutte le annotazioni di stato civile utili per una completa istruttoria canonica dei matrimoni concordatari. Tuttavia fino alla realizzazione del previsto Archivio informatico dello stato civile la nuova normativa è destinata ad essere di fatto inapplicabile.

Pertanto la Presidenza della C.E.I. ha ribadito le proprie precedenti disposizioni (cf Nota C.E.I. del 15 maggio 1999), chiarendo che i Parroci sono tuttora tenuti a richiedere a tutti i nubendi la presentazione del *certificato anagrafico contestuale di residenza, cittadinanza, stato civile*, con l'avvertenza che, ove in relazione allo stato civile risulti l'indicazione “libero/a di stato” invece di “celibe”, “nubile” o “vedovo/a”, è da ritenere che si sia in presenza di persona divorziata o il cui matrimonio è stato annullato. In questo caso, la situazione va esaminata con particolare attenzione, facendo ricorso all'ausilio del competente ufficio della curia diocesana (cf can. 1071, § 1 del codice di diritto canonico e C.E.I., “Decreto generale sul matrimonio canonico”).

Si pregano i Reverendi Parroci di volersi attenere a questa disposizione, chiarendo ai nubendi:

- che la normativa statale in materia di autocertificazione riguarda la pubblica amministrazione e non l'ordinamento giuridico canonico;
- che la richiesta di idonea documentazione che certifichi la condizione di stato civile non rappresenta, ai fini dell'istruttoria matrimoniale canonica, un adempimento burocratico aggiuntivo ma costituisce uno strumento necessario complementare a garanzia dei fedeli: la verifica di alcuni dati relativi alla condizione anagrafica personale originaria e successiva è infatti necessaria per assicurare la stessa validità del matrimonio canonico che si intende celebrare;
- che l'importanza di tali ragioni compensano il modesto onere fiscale (Lire 20.000) previsto per il rilascio da parte del Comune del certificato anagrafico contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile.

LETTERA DI PRECISAZIONE INVIATA AI MEMBRI DELLA C.E.I.

L'applicazione delle disposizioni contenute nella *Nota della Presidenza della C.E.I. circa le istruttorie matrimoniali e le nuove disposizioni civili concernenti l'autocertificazione*, pubblicata il 15 maggio 1999, ha fatto emergere l'esistenza di prassi diverse negli uffici comunali e circoscrizionali dell'anagrafe in ordine alle modalità di rilascio del certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile.

In relazione a ciò sono giunte agli Uffici della Segreteria Generale diverse richieste di precisazioni per evitare ai fedeli disagi e disparità di trattamento.

Tenendo conto che l'attuale fase di incertezza dovrebbe concludersi entro pochi mesi con l'entrata in vigore di un decreto del Presidente della Repubblica concernente un *Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*, di cui è già iniziato l'iter di elaborazione, non sembra opportuno creare tensioni o conflitti con gli uffici comunali, né richiedere interventi dell'autorità amministrativa centrale.

Permanendo questo stato di cose, e fino a ulteriori determinazioni, ci si attenga perciò a quanto segue:

1. il contenuto e le disposizioni della *Nota* richiamata conservano il loro valore, che anzi viene ribadito;
2. rimane confermata l'indicazione di richiedere a tutti i nubendi la presentazione del certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile;
3. i fedeli hanno il diritto di ottenere il rilascio di tale certificato;
4. il certificato contestuale dovrebbe essere rilasciato in carta libera, perciò esente da bollo; se però l'ufficio comunale competente esige il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del certificato, si ottemperi alla richiesta.

Confido nella comprensione degli E.mi Confratelli nell'Episcopato e nella fattiva collaborazione degli uffici di curia e dei parroci.

+ ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

Determinazione riguardante la conversione da lire in euro delle misure previste dalla vigente disciplina del sostentamento del clero

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 2001, ha esaminato e approvato la determinazione che segue.

Il Consiglio Episcopale Permanente

TENENDO CONTO della circostanza che

- a partire dal 1° gennaio 2002 l'unica moneta avente corso legale in Italia, così come negli altri Stati membri della Comunità Economica Europea che hanno aderito all'Unione monetaria, sarà costituita dall'EURO;
- tutti i valori e le misure comunque determinati saranno convertiti dall'attuale lira italiana in EURO attraverso il tasso di conversione fissato in lire 1.936,27 per EURO;
- essendo la nuova moneta divisa in centesimi, la conversione sarà ordinariamente operata arrotondando per difetto la seconda cifra decimale se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, o per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9;

CONSIDERATA l'opportunità che tutte le misure previste dalla vigente disciplina del sistema di sostentamento del clero, per motivi di semplicità, vengano convertite in EURO in valori interi, eccezion fatta per la quota capitaria dovuta dalla parrocchia al parroco che vi presta servizio, stante l'esiguità della misura e l'opportunità di rispettare per quanto possibile l'articolazione delle ipotesi di riduzione della medesima;

VISTO l'art. 6 della delibera C.E.I. n. 58,

a p p r o v a
la seguente determinazione

“A partire dal 1° gennaio 2002 le misure e i valori previsti dalla disciplina del sostentamento del clero vengono convertiti in EURO secondo il tasso di conversione stabilito, riconducendo il risultato a valore intero attraverso l'aumento di una unità dell'ultima cifra intera se la prima cifra decimale è pari a 5 o maggiore di 5, ad eccezione della quota capitaria di cui alla lettera a) del § 3 dell'art. 4 della delibera C.E.I. n. 58”.

Nomina di S.E. Mons. Ennio Antonelli alla sede arcivescovile di Firenze

Il Cardinale Prefetto della Congregazione per i Vescovi, Giovanni Battista Re, con decreto n. 252/99, comunicava che il Santo Padre ha nominato

S.E. Mons. ENNIO ANTONELLI
ARCIVESCOVO DI FIRENZE

La nomina ufficiale è stata resa nota alle ore 12.00 di mercoledì 21 marzo 2001.

La redazione del Notiziario C.E.I., i sacerdoti, i religiosi e le religiose e i collaboratori laici della Segreteria Generale porgono vive felicitazioni per la nomina di Mons. Antonelli alla sede arcivescovile di Firenze.

Anche da queste pagine giungano a lui sentite espressioni di fervido augurio di un fecondo ministero nella Chiesa di Firenze e, assicurando il ricordo al Signore si esprime viva gratitudine per il servizio svolto in questi sei anni del suo mandato di Segretario Generale della C.E.I. e per il clima di fraterna collaborazione instaurato nei rapporti di lavoro negli Uffici della Segreteria Generale.

* * *

LETTERA DI SALUTO DI S.E. MONS. ENNIO ANTONELLI AI MEMBRI DELLA C.E.I. E AI VESCOVI EMERITI

Venerato Confratello,

dopo quasi sei anni di servizio presso la Segreteria Generale della C.E.I. il Signore, attraverso la benevolenza del Santo Padre, mi manda a servire come Pastore la Chiesa di Firenze.

Sono contento dell'esperienza fatta alla C.E.I. Attraverso i lavori dell'Assemblea Generale, del Consiglio Permanente, della Presidenza, delle Commissioni Episcopali, degli Uffici e attraverso i convegni, le celebrazioni, gli incontri di vario genere ho avuto modo di acquisire una ampia visione della Chiesa in Italia, delle sue difficoltà, ma anche e soprattutto della sua multiforme vitalità, motivo di grande speranza in questo inizio di millennio, motivo di lode e ringraziamento al Signore.

Questa visione rimarrà nel mio cuore e nella mia preghiera. Si interrompe il servizio operativo alla Conferenza, ma non certo l'attenzione.

Rimarrà vivo anche il ricordo del bel clima di amicizia e di serena collaborazione in cui mi sono trovato a vivere in questi anni e di cui devo essere grato agli ottimi collaboratori sacerdoti, religiosi e laici e a tutti i Vescovi italiani, a cominciare dal Cardinale Presidente Camillo Ruini.

Ed ora vado a Firenze: una città così bella e una Chiesa così viva merita un Vescovo che non sia immagine troppo sfocata del Buon Pastore. Confido che i miei fratelli Vescovi d'Italia mi accompagneranno con la preghiera e l'amicizia nel Signore.

Riceva i miei devoti saluti e gli auguri per la Santa Pasqua.

Roma, 22 marzo 2001

+ ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

Nomina di S.E. Mons. Giuseppe Betori a Segretario Generale della C.E.I. e Vescovo titolare di Falerone

Il Cardinale Segretario di Stato, Angelo Sodano, con lettera n. 477945/P del 2 aprile 2001, comunicava al Presidente della C.E.I., Card. Camillo Ruini, che il Santo Padre, accogliendo la proposta della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, sentito il Consiglio Episcopale Permanente, ai sensi dell'art. 30 dello statuto della C.E.I., ha nominato per il prossimo quinquennio

Mons. GIUSEPPE BETORI
SEGRETARIO GENERALE DELLA C.E.I.

In pari tempo, il Sommo Pontefice ha nominato Mons. Giuseppe Betori

VESCOVO tit. di FALERONE

La notizia ufficiale è stata data dal Cardinale Presidente, Camillo Ruini, alle ore 12.00 di giovedì 5 aprile a tutto il personale ecclesiastico e laico della Segreteria Generale, riunito presso il "Salesianum" per l'annuale Ritiro spirituale in preparazione della Pasqua.

La redazione del Notiziario, i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i collaboratori laici della Segreteria Generale esprimono vive felicitazioni a Mons. Giuseppe Betori per il nuovo ed alto incarico ecclesiale affidatogli dal Santo Padre e per la sua nomina a Vescovo.

Mentre porgono l'augurio più cordiale per un fecondo ministero a servizio dell'Episcopato e della Chiesa in Italia, assicurano di accompagnare il suo servizio in piena comunione, aperta disponibilità e ferma volontà di collaborazione.

SALUTO DI MONS. GIUSEPPE BETORI
AI MEMBRI DELLA C.E.I. E AI VESCOVI EMERITI

LETTERA INDIRIZZATA AI MEMBRI DELLA C.E.I.

Eminenza/Eccellenza,

ieri Sua Santità Giovanni Paolo II ha voluto nominarmi Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana. La

gratitudine al Santo Padre per questo segno della sua benevolenza si unisce a quella verso la Presidenza e il Consiglio Permanente della C.E.I. che hanno voluto propormi per tale incarico.

Un pensiero grato va a tutti i Segretari Generali, defunti e viventi, che mi hanno preceduto e di cui raccolgo una ricca eredità, frutto di intelligenza e operosità; un grazie particolare a S.E. Mons. Antonelli che con tanta amabilità mi ha concesso di vivere in questi anni una significativa esperienza di cooperazione e amicizia.

In lunghi anni di collaborazione e poi di responsabilità negli Uffici della Segreteria Generale della C.E.I. ho potuto tessere rapporti di stima e di amicizia con tutti i Vescovi. Sono fiducioso che ciò potrà agevolare il compito che mi è stato affidato, a servizio della crescita dello spirito collegiale e della comunione pastorale tra le Chiese in Italia, nel rispetto della responsabilità di ciascun Pastore nella propria Diocesi.

Ci attendono anni di grande impegno a sostegno delle nostre Chiese locali, chiamate ad un rinnovato slancio missionario per la comunicazione e l'inculturazione della fede in una società che sperimenta rapide e profonde trasformazioni. Assumo questo incarico confermando filiale obbedienza al Santo Padre e assicurando l'impegno, con l'aiuto di tutte le componenti della Segreteria Generale, per la piena e fedele attuazione delle indicazioni che verranno dall'Assemblea dei Vescovi, dal Consiglio Permanente e dalla Presidenza.

Mentre affido allo sguardo amorevole di Maria l'inizio di questo ministero, confido nella più ampia e fraterna collaborazione con ciascun Vescovo, pronto ad accogliere ogni consiglio e suggerimento e chiedo di accompagnarli in modo particolare con la preghiera.

La saluto con viva cordialità

Roma, 6 aprile 2001

Mons. GIUSEPPE BETORI
Segretario Generale

* * *

LETTERA INDIRIZZATA AI VESCOVI EMERITI DELLA C.E.I.

Eminenza/Eccellenza,

ieri Sua Santità Giovanni Paolo II ha voluto nominarmi Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana. La gratitudine al Santo Padre per questo segno della Sua benevolenza si unisce a quella verso la Presidenza e il Consiglio Permanente della C.E.I. che hanno voluto propormi per tale incarico. Un pensiero grato

va a tutti i Segretari Generali, defunti e viventi, che mi hanno preceduto e di cui raccolgo una ricca eredità, frutto di intelligenza e operosità.

Mentre assumo questo Ufficio rivolgo il mio pensiero anche a tutti i Pastori che con saggezza e generosità hanno svolto il loro ministero episcopale a servizio delle Diocesi Italiane, continuando oggi ad accompagnare con paterna attenzione e con la preghiera il cammino delle comunità ecclesiali.

Viviamo anni di grande impegno a sostegno delle Chiese locali chiamate ad un rinnovato slancio missionario per la comunicazione e l'inculturazione della fede in una società che sperimenta rapide e profonde trasformazioni. Ciò che oggi viene realizzato e progettato si edifica su quanto è stato seminato con dedizione dai Pastori che hanno speso la loro vita per il bene del gregge loro affidato. All'inizio di questo impegno mi è di conforto e di grande aiuto pensare che la Chiesa in Italia può contare anche sul fraterno accompagnamento di sapienza e di esperienza dei Vescovi emeriti.

Mentre affido allo sguardo amorevole di Maria l'inizio di questo ministero, confido nella più ampia e fraterna comunione spirituale e chiedo di accompagnarmi in modo particolare con la preghiera.

La saluto con viva cordialità

Roma, 6 aprile 2001

Mons. GIUSEPPE BETORI
Segretario Generale

“Vescovo Delegato per i Seminari d’Italia

Il Prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica, il Cardinale Zenon Grocholewski, con lettera n. 1321/2000/8 del 31 gennaio 2001, comunicava che il Santo Padre ha nominato “ad quinquennium”

- S.E. Mons. BASSETTI GUALTIERO, Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Delegato per i Seminari d’Italia

Commissioni episcopali per il clero e la vita consacrata e per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 2001, ai sensi delle norme statutarie, in considerazione che S.E. Mons. Gualtiero Bassetti è stato nominato dalla Santa Sede Visitatore Apostolico dei Seminari d’Italia, prendendo atto del fatto che S.E. Mons. Gualtiero BASSETTI, Vescovo di Arezzo-Cortona-Sanspeolcro, attualmente membro della Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese, e S.E. Mons. Rodolfo Cetoloni, Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, attualmente membro della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata, reciprocamente hanno presentato le proprie dimissioni dalle rispettive Commissioni Episcopali e sono disponibili ad essere designati a diversa Commissione, ha eletto

- S.E. Mons. GUALTIERO BASSETTI, membro della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata
- S.E. Mons. Mons. RODOLFO CETOLONI, membro della Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese.

Vescovo promotore dell’Apostolato del mare

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 2001, in applicazione delle disposizioni contenute nel Motu proprio “Stella Maris” del Santo Padre Giovanni Paolo II (31.1.1997), ha nominato

- S.E. Mons. ALFREDO MARIA GARSIA, Vescovo di Caltanissetta, Promotore dell’Apostolato del mare

ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 2001, ha provveduto alla nomina o conferma dei Consulenti o Responsabili delle seguenti Associazioni a livello nazionale:

Associazione Professionale Italiana Collaboratori Familiari (API-COLF)

- CELI Mons. GIOVANNI, dell'arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, confermato Consulente ecclesiastico nazionale
- BRAYDA DI SOLETO Padre GENNARO, dei Sacerdoti del Sacro Cuore, nominato Vice Consulente ecclesiastico nazionale

Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI)

- VENTURINI ANNA MARIA, della diocesi di Pavia, nominata Presidente Nazionale

* * *

NOMINE DELLA PRESIDENZA DELLA C.E.I.

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nella riunione del 26 marzo 2001, tenutasi in concomitanza con la sessione del Consiglio Episcopale Permanente, ha espresso il gradimento per la nomina di:

Fondazione “Migrantes”

- SAVIOLA Mons. PIERGIORGIO, della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, confermato Direttore dell'Ufficio per la pastorale dei fieranti e dei circensi

La Presidenza della C.E.I. ha inoltre provveduto alla nomina o conferma di ecclesiastici e di laici dei seguenti organismi:

Federazione tra le Associazioni del Clero Italiano

- VINDROLA don LUCIANO, della diocesi di Susa, nominato Presidente
- BOLGIANI Mons. OVIDIO, dell'arcidiocesi di Milano, nominato Vice Presidente

Commissione Nazionale Valutazione Film

La Presidenza, nella stessa riunione, ha nominato membri della Commissione i seguenti nominativi: ARCIDIACONO Prof.ssa Giuliana, CERIOTTI Mons. Francesco, CIPRIANI Dott. Luigi, DAL BELLO Dott. Mario, DANESI Enrico, DI MARCOBERARDINO Nicola, ELEONORI Dott. Massimiliano, FIBBI Don Marco, FORCONI Mons. Franco, GIRALDI Dott. Massimo, GIRALDO Dott. Francesco, GIUSTI Prof. Vittorio, GOTTI P. Claudio, IANNOTTA Daniella, LAURA Prof. Ernesto, LINGUITTI Francesco, MANZONE Prof. Giovanni, MARINO Matteo, MAZZA Don Franco, MENE-GALDO Mons. Antonio, NAPOLI Raffaele, NATTA Dott. Lorenzo, PAESLER-LUSCHKOWKO Dott. Beowulf, PAESLER-LUSCHKOWKO Marina, ROTOLO Avv. Achille, SANTI Mons. Giancarlo, SAVI Ing. Sergio, SCEPPACERCA Mons. Angelo, SCOTTI Don Giuseppe, SEGATORI Claudio, TARANTELLI Renato, TARÉ Prof. Giancarlo, VIGANÒ Prof. Don Dario Edoardo.

Direttore responsabile: Ceriotti Francesco

Redattore: Menegaldo Antonio

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - aprile 2001